COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione nr. **36**
della **Giunta Comunale**

Oggetto: CONCESSIONE IN AFFITTO FABBRICATI E PASCOLI DI MALGA SADRON IN C.C. CARCIATO ALL'AZIENDA AGRICOLA VALORZ ANNA CON SEDE IN CROVIANA (TN) CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO - STAGIONI D'ALPEGGIO 2024 E 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	**Sindaco**	**Presente**
ANDREIS FABIO	**Vice Sindaco**	**Presente**
BERRERA GIANPIETRO	**Assessore**	**Presente**
SARTORI SILVIA	**Assessore**	**Assente Giustificato**

Assiste la Segretaria Comunale Zenunovic dott.ssa Maida.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO FABBRICATI E PASCOLI DI MALGA SADRON IN C.C. CARCIATO ALL'AZIENDA AGRICOLA VALORZ ANNA CON SEDE IN CROVIANA (TN) CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO - STAGIONI D'ALPEGGIO 2024 E 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il Comune di Croviana sia proprietario di aree a pascolo e fabbricati in C.C. Carciato da sempre concesse in uso ad Aziende Agricole del settore ed assegnate per il pascolo e sfalcio così da preservare l'areale.

Dato che il contratto relativo alla concessione in uso della malga Sadron e relativi pascoli risulta in scadenza.

Vista la richiesta dell'Azienda Agricola uscente, Valorz Anna, con sede in Croviana (TN), acquisita a protocollo del Comune di Croviana, con la quale veniva manifestato l'interesse a proseguire la gestione della malga per n. 2 stagioni monticatorie, dal 15/05/2024 al 10/11/2024 e dal 15/05/2025 al 10/11/2025.

Alla luce della suddetta richiesta si è tenuto presso la sede di questo Ente un incontro tra le parti, incontro che consentiva di definire, nei rispettivi interessi, l'impegno a concedere in gestione la Malga Sadron ed i relativi pascoli per n. 2 stagioni monticatorie come sopra specificate a fronte di un corrispettivo di Euro 2.000,00. – annui.

In ragione di ciò l'Amministrazione ritiene ora di agire con la premura del caso per formalizzare prontamente la proroga della gestione dei fabbricati e dei pascoli facenti parte della Malga Sadron siti in C.C. Carciato, valutato il poco tempo rimasto rispetto alla data di decorrenza della nuova stagione d'alpeggio e la necessità di assicurare la suddetta entrata rendano conveniente e rispondente a pubblico interesse l'agire nei termini anzidetti.

Considerato come l'attività zootecnica nel territorio comunale svolge una funzione fondamentale per la collettività permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione di calamità naturali, nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali, oltre ad assicurare il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini.

Esaminato ora lo schema di contratto e il disciplinare tecnico-economico, depositati agli atti.

Convenuto di approvarlo legittimando il Sindaco ad apportavi eventuali modifiche se ed in quanto non sostanziali ai fini della sua successiva sottoscrizione.

Valutato di poter formalizzare sulla base delle premesse di cui sopra la concessione in gestione della Malga Sadron e dei relativi pascoli per n. 2 stagioni monticatorie (dal 15/05/2024 al 10/11/2024 e dal 15/05/2025 al 10/11/2025) all'Azienda Agricola Anna Valorz, con sede legale in Croviana (TN), C.F. VLRNNA92P61C794B e P.IVA. 02413760220, si ritiene in questa sede di procedere alla contestuale necessaria sospensione del diritto di uso civico iscritto sulle particelle edificiali 68 e 69 e fondiarie 593, 595, 596/1 in C.C. Carciato per la durata dell'affidamento della stessa in concessione a privati.

Ritenuto di procedere con urgenza visto l'avvicinarsi dell'inizio della stagione monticatoria.

Considerato come la sospensione del vincolo d'uso civico, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, viene disposta con provvedimento della Giunta comunale e, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita del provvedimento autorizzativo dell'Autorità Provinciale.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione risulta necessario per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo a titolo esclusivo.

Ritenuto, quindi, di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 10 della Legge Provinciale 14.06.2005, n. 6, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Croviana nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Croviana e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di decisione a contrarre.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 del Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dalla Segretaria Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Richiamate:

- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- La Legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la Legge Provincia 14 giugno 2005, n. 6;
- Il D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 e ss.mm;
- Il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con delibera consiliare n. 32 di data 26 novembre 2020;
- Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consigliare n. 3 di data 18 febbraio 1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 di data 23 marzo 2016;
- Richiamata la deliberazione consigliare n. 33 di data 20 dicembre 2023 a mezzo della quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 e triennale 2024-2026, nonché la deliberazione giuntale n. 1 di data 10 gennaio 2024 di approvazione del P.E.G. per il 2024.

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione Trentino Alto-Adige e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di sospendere temporaneamente, per le motivazioni espresse in premessa, il diritto di uso civico gravante sulle seguenti realità: particelle edificiali 68 e 69 e fondiarie 593, 595, 596/1 in C.C. Carciato.

2. Di concedere in uso all'Azienda Agricola Anna Valorz, con sede in Croviana (TN), C.F. VLRNNA92P61C794B e P.IVA. 02413760220, le realità di cui al precedente punto n. 1 per n. 2 stagioni monticatorie 2024 e 2025 (dal 15/05/2024 al 10/11/2024 e dal 15/05/2025 al 10/11/2025) dietro il pagamento di un canone di Euro 2.000,00. – annui per ciascuna stagione da versare entro il 15 maggio di ogni anno.

3. Di precisare che i beni di cui al precedente punto n. 1 rientrano nella piena disponibilità del Comune di Croviana al termine di ciascuna stagione di alpeggio.

4. Di dare atto che l'entrata di cui al punto 2 viene destinata, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Croviana nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Croviana.

5. Di approvare lo schema di contratto depositato agli atti, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco che per effetto del presente atto risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione, ciò con l'intervento delle rappresentanze di categoria.

6. Di introitare la somma di Euro 2.000,00 annui – relativa agli anni 2024 e 2025 – così come indicato nella tabella riportata in calce alla presente.

7. Di porre a carico dell'affittuario, tutte le spese inerenti alla stipula e registrazione dell'atto, nessuna esclusa.

8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
   - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2;
   - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

   ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito dato l'avvicinarsi dell'inizio della stagione monticatoria 2024.

Visto l'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONCESSIONE IN AFFITTO FABBRICATI E PASCOLI DI MALGA SADRON IN C.C. CARCIATO ALL'AZIENDA AGRICOLA VALORZ ANNA CON SEDE IN CROVIANA (TN) CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO - STAGIONI D'ALPEGGIO 2024 E 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 14/05/2024

LA SEGRETARIA COMUNALE
Zenunovic dott.ssa Maida

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Titolo	Piano Finanziario	Importo
E	2024	68	30100.03.0000480	RENDITE E DIRITTI PATRIMONIALI	E.3.01.03.01.003	2.000,00
E	2025	68	30100.03.0000480	RENDITE E DIRITTI PATRIMONIALI	E.3.01.03.01.003	2.000,00

Croviana, 14/05/2024

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
Valentina Zanini

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 14/05/2024.

LA SEGRETARIA COMUNALE
Zenunovic dott.ssa Maida

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	La Segretaria Comunale
Valorz dott. Gianluca	Zenunovic dott.ssa Maida

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 15/05/2024 al giorno 25/05/2024.

La Segretaria Comunale
Zenunovic dott.ssa Maida

Deliberazione divenuta esecutiva il 14/05/2024 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 14/05/2024

La Segretaria Comunale
Zenunovic dott.ssa Maida

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 14/05/2024

La Segretaria Comunale
Zenunovic dott.ssa Maida